



COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI
PERCORSI DAL FUOCO
(L. 353/2000 e L.R. 39/2000)

RELAZIONE TECNICA



ANNO 2024

Censimento aree interessate da incendi boschivi fino all'anno 2023

Cortona, Giugno 2024

La Responsabile del Procedimento
Ing. Natascia Volpi

La dirigente
Ing. Marica Bruni



PREMESSA

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’ e dalla L.R. 21.3.2000 n° 39 ‘Legge Forestale’ alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB.

Il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell’intero territorio boschivo, programma l’insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell’individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell’attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; in particolare i Comuni, come indicato dall’art. 70ter, c.2, c.3 e c.4 della LR 39/2000 e successive modifiche, hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all’art. 76, commi 4,5 e 7 della LR 30/00.

Con Del.G.C. n. 164/2017 è stato istituito il Catasto incendi boschivi del Comune di Cortona aggiornato agli incendi del 2016, la presente relazione riguarda quindi l’aggiornamento del catasto degli incendi boschivi fino al 2022. Gli incendi verificatisi nel 2022 sono riportati nelle planimetrie allegare e nell’elenco catastale e sono stati comunicati all’Ufficio Tecnico del Comune di Cortona con nota della Regione Carabinieri Forestale “Toscana – Stazione di Cortona pervenuta con prot. n. 9683 del 20/03/2023.

METODOLOGIA DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli incendi boschivi sono stati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato attraverso la redazione di apposita scheda cartacea contenente diverse informazioni tra cui la descrizione temporale dell’evento, la località, la superficie colpita e la particelle catastali interessate.

Pertanto, in osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, l’Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi delle segnalazioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato a fine di ogni stagione (periodo ad alto rischio), per gli anni 2002-2022, ha redatto un elenco delle aree percorse dal fuoco.



Si precisa che la maggior parte dei rilievi (quelli a partire dal 2005 in poi) sono stati forniti su supporto shp dal Corpo Forestale dello Stato, mentre per i rilievi relativi agli anni precedenti i dati desunti dalle schede AIB-FN sono stati elaborati in via informatica in una prima fase su CAD, poi trasferiti su GIS.

Laddove, nei dati inviati solo in forma cartacea dal Corpo Forestale dello Stato, non era presente l'individuazione grafica dell'area percorsa dal fuoco, i divieti in quest'ultimo caso sono stati estesi all'intera superficie delle particelle interessate.

Si evidenzia altresì che sono esclusi dall'elenco catastale le particelle relative agli anni 2000, 2001 e 2002 in quanto risulta ormai trascorso il termine dei 20 anni stabilito dalla L.R. 39/2000.

I rilievi su GIS sono stati quindi raccolti su supporto cartaceo nella documentazione costituente il 'Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco' che, oltre alla presente relazione, è composto da:

- elenco catastale distinto per fogli e particelle delle aree percorse dal fuoco, con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000;
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Sud-est
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Sud-ovest
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Nord-est
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Nord-ovest
- Tavola di dettaglio delle aree percorse dal fuoco degli ultimi 5 anni

Come per l'istituzione del catasto incendi anche il presente aggiornamento prevede che ad una prima adozione del provvedimento seguirà una pubblicazione ed un periodo nel quale chiunque è interessato può presentare osservazione. Successivamente, valutate le osservazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni.

L'elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, definisce divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture così come riportato nel successivo paragrafo relativo alle disposizioni e divieti che operano sulle aree censite.



DISPOSIZIONI E VINCOLI

Le disposizioni e i divieti che operano sulle aree censite nel catasto di cui all'ad. 75/bis della L.R. n.39/2000 e [ss.mm.](#) e ii, sono stabilite all'ad. 76 della medesima legge e all'art. 10 della L. 353/2000 come di seguito riassunti:

Vincoli ventennali (20 anni)

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

Vincoli quindicennali (15 anni)

Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di cultura;

Vincoli decennali (10 anni)

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tale aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

In particolare, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per un periodo di dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;



Vincoli quinquennali (5 anni)

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco è vietato lo svolgimento delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per un periodo di cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(estratti)

L. 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art.10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita' dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo



7, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività'.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

L.R. 21.3.2000 n° 39 'Legge Forestale'

TITOLO V – TUTELA DEL BOSCO

CAPO II - DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Art. 69 - Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' [articolo 66](#) , oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).

Art. 70 - Competenze della Regione

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB), ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale.

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

d) il rilevamento dati e statistica;

e) la divulgazione di notizie e dati;

f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.

Art. 70 bis – [Abrogato dalla L.R. n. 26/2016]

Art. 70 ter - Competenze dei Comuni

1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all' [articolo 71](#) , comma 2 per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;

b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;

c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall' [articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248](#) concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".

2. Abrogato dalla L.R. n. 80/2012

3. Abrogato dalla L.R. n. 80/2012

4. Abrogato dalla L.R. n. 80/2012



Art. 70 quater - Interventi nell'ambito dell'AIB

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

- a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
- d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.

Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi

1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:

- a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
- b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).

b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale.

2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993.

3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.

4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.

5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 72 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 73 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 74 - Pianificazione dell'AIB

1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:

- a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;
- b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

- a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
- b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:
 - 1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
 - 2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
 - 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
 - 4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
- c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;



- d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
- e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
- f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
- g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
- h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

- a) la verifica degli indici di pericolosità;
- b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell' [articolo 4](#) e dell' [articolo 10](#) della presente legge.

4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.

5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all' [articolo 8](#), [comma 2, della l. 353/2000](#), predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.

Art. 75 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 75 bis - Catasto delle aree percorse dal fuoco

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della [l.r. 68/2011](#); il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.

Art. 75 ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco

1. E' istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato.

Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Il regolamento forestale definisce:

- a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;



- b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi [\(164\)](#) ;
- b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b);
- c) abrogata dalla L.R. 80/2012
2. Abrogato dalla L.R. 80/2012
3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
- 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Art. 76 bis - Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi".